

**AUDIZIONE CONOSCITIVA SULLA NORMATIVA CHE
REGOLA LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO
("END OF WASTE")**

**Il Contributo di
Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana
e dell'Impresa Privata**

**Camera dei Deputati
VIII Commissione Ambiente, territorio, lavori pubblici**

Roma, 16 ottobre 2019

CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata già CONFIMI IMPRESA, è la Confederazione datoriale nata il 5 dicembre 2012.

CONFIMI INDUSTRIA aggrega diverse Associazioni territoriali ed Associazioni di Categoria fuoriuscite da altri sistemi associativi ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi.

Rappresenta circa 40 mila imprese per 495 mila dipendenti con un fatturato aggregato di 80 miliardi di euro e ha al proprio interno le diverse categorie merceologiche.

Aderiscono al Sistema Confimi Industria 3 associazioni nazionali trasversali (FINCO – Federazione Industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni; ASSORIMAP – Associazione nazionale riciclo materie plastiche, CONFCULTURA – Associazione nazionale delle imprese private che gestiscono i servizi, la valorizzazione, fruizione e promozione del Patrimonio Culturale).

CONFIMI INDUSTRIA nasce dalla necessità di rappresentare e di salvaguardare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero e dei servizi alla produzione che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese.

In CONFIMI INDUSTRIA sono rappresentate e radicate imprese italiane manifatturiere e delle attività ad esse collegate, che si pongono come primo obiettivo quello di tornare ad essere “la voce” degli imprenditori in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei propri associati.

Il primo agosto del 2013 CONFIMI INDUSTRIA ha ottenuto il riconoscimento sindacale da parte di CGIL, CISL e UIL con il quale è diventato soggetto contrattuale.

È firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro.

CONFIMI INDUSTRIA è abituale interlocutore riconosciuto dalla politica a livello governativo e parlamentare; è audita in sede di Legge di Bilancio e nelle principali audizioni inerenti il settore delle PMI.

Siede ai principali tavoli ministeriali, tavoli ABI, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane.

End of waste

Dal 18 giugno u.s., è entrata in vigore la nuova versione del comma 3 dell'art. 184 ter TUA, come modificato dall'art. 1 c. 19, del decreto "Sblocca cantieri" convertito nella L. 14 giugno 2019, n. 55 (DL 32/19, conv. in L. 55/19) che, di fatto, ha formalizzato i vincoli e le limitazioni al recupero dei rifiuti anticipati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 pubblicata il 28 febbraio 2018.

Tale disposizione, prevedendo che "le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211... sono concesse dalle autorità competenti... sulla base di criteri indicati... nel DM 5 febbraio 1998", determina, di fatto, un significativo passo indietro rispetto all'auspicata soluzione da individuare in materie di End of Waste "caso per caso".

In estrema sintesi, la nuova disposizione in oggetto, in evidente contrasto con le disposizioni della comunità europea (cfr. Direttiva 2018/851/UE che deve essere recepita entro due anni dalla sua emanazione, entro il 5 luglio 2020), prevede che per le autorizzazioni in procedura ordinaria, si debbano applicare i criteri delle autorizzazioni in procedura semplificata stabilite dal "vecchio" Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998.

Tale condizione, evidentemente, comporta un grave e ingiustificato passo indietro rispetto alle recenti disposizioni europee in materia ed ai principi della tanto decantata ma poco applicata economia circolare.

L'ambiente, il mercato, le aziende, i cittadini, hanno urgente bisogno di una norma che definisca i criteri che regolano la cessazione dello stato di "rifiuto" di un determinato materiale e l'inizio della sua nuova vita da "prodotto riciclato".

Il perdurare della mancanza di una norma che regolamenti secondo criteri moderni ed aggiornati, conformi ai principi dell'economia circolare, la produzione dell'End of Waste, rischia di causare l'inevitabile implosione del settore del riciclo, nonché la deriva dei costi di smaltimento dei rifiuti che, solo nell'ultimo anno (dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2018) hanno subito una spaventosa impennata.

Quanto sopra riassunto, è fonte di grande preoccupazione per Confimi Industria e le imprese del settore, in quanto esiste il ragionevole timore che, sulla scorta di tale disposizione normativa, le amministrazioni periferiche, che hanno già sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni che prevedono il recupero dei rifiuti "caso per caso", possano, a breve, revocare le analoghe autorizzazioni già rilasciate.

Tale eventuale decisione porterebbe, come prima diretta conseguenza, oltre all'esasperata difficoltà di smaltimento di certe tipologie di rifiuti (es. terre e rocce da scavo), una incontrollabile impennata dei costi di smaltimento di detti rifiuti.

In tale quadro normativo, si accoglie favorevolmente il recente emendamento sull'end of waste - approvato in Commissione "Ambiente, territorio, beni ambientali" del Senato il 3 ottobre u.s. (a firma Moronese, Ferrazzi, Comincini, Nugnes) che dovrebbe entrare nel decreto "Salva imprese".

L'emendamento intende superare la misura contenuta nello Sblocca Cantieri che faceva riferimento al vecchio decreto del 1998, e restituisce alle Regioni il compito di rilasciare nuove autorizzazioni e di rinnovare quelle già esistenti.

Le autorità competenti dovranno poi comunicare all'Ispra i nuovi provvedimenti adottati, riesaminati o rinnovati e l'Ispra o l'Arpa (su delega), una volta ricevuta la comunicazione, potrà effettuare controlli a campione sugli impianti autorizzati.

Qualche dubbio permane proprio sulle misure relative ai sistemi di vigilanza e ai meccanismi ex-post di verifica della conformità degli impianti in quanto rappresenterebbero un ulteriore onere per le imprese già vessate da un'attività di vigilanza non coordinata da parte di molteplici soggetti.

Le disposizioni in materia di end of waste risultano in questa nuova fattispecie una positiva coniugazione tra Ambiente ed Economia. In effetti, *ab origine*, nella normativa comunitaria l'EoW, come anche l'istituto del Sottoprodotto, è stato definito per agevolare il recupero di materiali che hanno valore di mercato: è lo stesso mercato che li "assorbe", ed anzi registriamo attualmente alcuni materiali recuperati con valore superiore al vergine (RPET da CPL in PET).

Le procedure in autorizzazione ordinaria (art. 208) gestite dalla Regione sono già ampiamente tutelanti per l'ambiente. Si ritiene che controlli efficienti, da una nuova attività di vigilanza più coordinata e specializzata, possano contribuire ad alleggerire una normativa altamente "ingessata" e sempre eccessivamente burocratica.

Allegato: caso di specie sull'end of waste su granulato di conglomerato bituminoso

Il caso del granulato di conglomerato bituminoso

Il trattamento del materiale proveniente dalla fresatura di preesistenti strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso (c.d. fresato d'asfalto) è divenuta oramai una grande emergenza per le imprese di manutenzione stradale.

I quantitativi prodotti sono enormemente maggiori di quelli reimpiegati e si sta quindi verificando la saturazione delle discariche disponibili.

Un grande ostacolo al completo riutilizzo è la mancanza di una specifica e appropriata normativa.

La questione è stata inoltre oggetto di innumerevoli pronunce giurisprudenziali nelle diverse sedi penale e amministrative spesso in contrasto tra loro.

Il D.M 28 marzo 2018 n. 69 di recente emanazione individua all'art. 3 i criteri ai fini della cessazione della qualifica del rifiuto del fresato di asfalto.

Rimane tuttavia una norma scollegata dal contesto normativo generale.

Enormemente utile sarebbe in special modo per i lavori di manutenzione la possibilità di applicare quest'ultima norma in combinato disposto con l'art. 230 del D.Lgs. 152/06.

Da evidenziare l'enorme risparmio per la casse pubbliche che attualmente liquidano alle Imprese ingenti oneri di smaltimento per smaltire un prodotto che di fatto è una materia prima il cui reimpiego consente di ridurre il consumo di prodotti petroliferi e lo sfruttamento delle cave.

Dal tenore letterale del D.m. 69/18 e dell'art. 230 del D.Lgs. 152/06 parrebbe ovvia la loro applicabilità allo specifico caso di fresato prodotto da Imprese appaltatrici nella esecuzione di lavori di manutenzione dalle stesse effettuate.

Al fine di operare in un quadro di certezza giuridica sin dal 3/7/2018 è stato sottoposto al Ministero dell'Ambiente un quesito chiarificatore che nonostante un incontro tecnico e successivi solleciti non ha mai avuto risposta.

Una risposta confermativa dell'impostazione rappresentata risolverebbe il 90% delle problematiche legate al riutilizzo del fresato facendo di fatto divenire efficace il D.M. 69/18.